

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO DEI COMUNI DI BRIONE,
CASTEL CONDINO, CIMEGO E
CONDINO**

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEGLI ACQUEDOTTI CONSORZIALI**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Gestione del servizio

Il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, successivamente denominato “Consorzio” con il presente regolamento intende dettare le norme di gestione degli acquedotti ad uso potabile e/o irriguo da esso costruiti attraverso contributi comunali, provinciali e la compartecipazione alle spese da parte dei privati consorziati.

ART. 2 Sistema di distribuzione dell’acqua

La fornitura di acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua da parte degli utenti.

ART. 3 Definizione impianti

Gli impianti di adduzione e distribuzione dell’acqua vengono convenzionalmente così definiti:

a) Tubazione stradale

Per tubazione stradale si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi di accumulo e/o dalle stazioni di sollevamento, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Essa viene realizzata dal Consorzio, che ne rimane proprietario e che può adottare tutte le modifiche che ritiene opportuno, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, al fine di adeguarlo alle necessità del servizio.

b) Impianto esterno

Per impianto esterno si intende quel complesso di tubazioni, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza stessa.

Esso viene eseguito a cura e criterio del Consorzio, rimanendone proprietario, che può attuare tutte le modifiche, ivi compresi gli allacciamenti di altri utenti, nonché le manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità di servizio. L'esecuzione dell'impianto esterno è coordinata con il proprietario degli immobili interessati, o del suo legale rappresentante.

c) Impianto interno

Per impianto interno si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia.

ART. 4

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno

1. Sia la tubazione stradale che l'impianto esterno fino al contatore compreso vengono eseguite a cura e criterio del Consorzio, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie parti dell'impianto ed adeguarlo secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.
2. Tutte le riparazioni e manutenzioni sulla tubazione stradale e sull'impianto esterno, comprese le modifiche vengono eseguite esclusivamente dal Consorzio con oneri che verranno ripartiti a carico degli utenti. Esse sono pertanto vietate agli utenti o ad altri secondo pena del pagamento dei danni, fatta salva ogni riserva da parte del Consorzio di esperire ogni altra azione a norma di Legge.
3. Nel caso di allacciamenti particolarmente obsoleti per i quali, in base a valutazioni tecniche insindacabili sul loro stato d'integrità, il Consorzio potrà

provvedere al rifacimento, anche completo, solo previa adesione degli utenti a partecipare alle spese. In caso contrario lo stesso Consorzio provvederà alla sospensione della fornitura d'acqua.

4. Le riparazioni ed i ripristini alle opere murarie ed alle pavimentazioni insistenti su proprietà privata relative agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'impianto esterno eseguiti dal Consorzio, restano a carico degli utenti
5. Per la riparazione di guasti sugli impianti esterni, provocati dagli utenti o da terzi, il Consorzio si riserva il diritto del risarcimento dei danni e di esperire apposita azione legale..

ART. 5

Rimozione impianto esterno su richiesta dell'utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'impianto esterno, con l'annullamento dell'attacco stradale, il proprietario dello stabile dovrà presentare richiesta scritta - previa disdetta da parte degli utenti interessati - e rimborsare al Consorzio le spese sostenute per la rimozione.

ART. 6

Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno

Non è consentito all'utente, né al proprietario dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'impianto esterno, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare o compromettere l'utilizzo, la conservazione o l'accessibilità dell'impianto esterno.

Se necessario, il Consorzio potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o proprietario, addebitandone le spese.

Il Consorzio, qualora riscontrasse che qualsiasi parte dell'impianto esterno o i misuratori o i sigilli siano stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché i danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni sull'uso e conservazione dell'impianto esterno, potranno comportare l'interruzione della fornitura d'acqua agli utenti interessati e l'adozione di azione legale.

ART. 7

Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione dell'impianto esterno

L'utente dovrà usare la normale diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti le derivazioni e gli apparecchi del Consorzio posti su proprietà privata.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per sua colpa ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione, in particolare egli deve comunque attuare i provvedimenti idonei ad evitare i pericoli di gelo al contatore.

Le responsabilità civili e penali verso chiunque, inerenti e conseguenti alla cattiva e difettosa efficienza delle derivazioni di presa poste in proprietà privata fanno capo esclusivo al proprietario dell'immobile ove sono collocate o per esso dall'utente, quando l'uno o l'altro abbiano mancato di richiedere il tempestivo intervento del Consorzio per la riparazione dei danni comunque provocati o verificatisi, e rilevabili con normale diligenza.

ART. 8
Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Consorzio, che stabilisce il tipo ed il calibro in base al servizio richiesto dall'utente.

Il Consorzio ha la facoltà di cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di calibro dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Consorzio si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo d'acquisto dei contatori, sostenuto dal Consorzio, viene recuperato attraverso l'ammortamento. Viene fissata una "quota fissa", per la manutenzione e la lettura dei contatori, in Euro 0,26 al mese. Si tratta di una quota aggiuntiva della tariffa e che potrà essere rivalutata con delibera dell'assemblea.

ART. 9
Posizione e custodia dei contatori

Gli apparecchi di misura singoli o in batteria saranno di norma localizzati all'esterno del fabbricato in apposita cassetta o pozzetto da adibire esclusivamente a tale uso o in altra posizione idonea stabilita dal Consorzio, a suo insindacabile giudizio, di facile accesso per le verifiche periodiche.

A monte e a valle del contatore viene collocato inoltre, a cura del Consorzio, un rubinetto di arresto. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione e l'uso del locale in cui è collocato il contatore deve darne immediata comunicazione al Consorzio il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente, qualora il contatore stesso venga, a giusta motivazione, a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Consorzio.

La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dar luogo alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Consorzio

I fatti di cui sopra saranno senz'altro attribuiti all'utente quando l'apparecchio misuratore sia installato nei locali di suo uso esclusivo. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

ART. 10

Guasti ai contatori ed accessori

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso di guasti o manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Consorzio affinché questo possa provvedere alle relative riparazioni o sostituzioni.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi compresa la rottura per gelo.

ART. 11

Verbali di posa o riapertura del contatore

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, le caratteristiche, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati solamente dal Consorzio attraverso tecnici autorizzati.

ART. 12

Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura viene steso un apposito verbale, che verrà firmato dall'utente, se reperibile, e dal tecnico incaricato dal Consorzio.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è consegnata all'utente se reperibile.

ART. 13

Lettura del contatore

La lettura dei misuratori verrà eseguita una volta all'anno, salvo necessità particolari; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai propri locali agli operatori incaricati dal Consorzio sia per dette operazioni, sia per ispezioni degli impianti sia per altre esigenze di servizio.

Il Consorzio potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente, ed eventualmente avvalersi della facoltà di addebitare consumi in base a stime calcolate o previste per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo conguaglio in occasione della prima lettura effettiva.

ART. 14

Funzionamento difettoso del contatore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Consorzio, che previe opportune verifiche effettuerà la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Consorzio in occasione di una eventuale verifica. Il Consorzio potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

ART. 15

Verifica dei contatori

Il Consorzio può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative. In caso

di opposizione o di ostacolo da parte dell'utente e/o del proprietario, il Consorzio si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo.

Quando un utente ritenga errate le indicazioni del contatore può richiederne la verifica al Consorzio.

Se vengono confermati gli inconvenienti, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie vengono sostenute dal Consorzio, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, per il periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23/08/1982 n. 854, il Consorzio addebiterà all'utente le spese di intervento.

ART. 16

Prescrizioni e collaudi

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione, e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente.

Affidano l'installazione a tecnici di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico - professionali ai sensi della Legge 05/03/1990 n. 46 e che assumano le responsabilità loro derivanti da eventuali danni a persone o cose causati da deficienze degli impianti interni da essi eseguiti.

ART. 17

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

ART. 18
Perdite, danni e responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, e in ogni caso il Consorzio non può essere direttamente o indirettamente chiamato a rispondere dei danni a persone o cose che potessero derivare dalle deficienze degli impianti interni.

ART. 19
Modalità per ottenere allacciamento e fornitura

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato del necessario impianto esterno - dalla esistente condotta stradale fino al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato, deve presentare richiesta al Consorzio affinché autorizzi la costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Consorzio, accettata la domanda a termine di Regolamento e verificata sul posto la fattibilità e l'entità delle opere, presenterà al richiedente un offerta valida 60 giorni, notificando l'ammontare del contributo.

Il contributo verrà così determinato:

1. quota versata da ciascun utente per la realizzazione dell'opera, aumentata degli interessi maturati sino al giorno della domanda;
2. quota versata da ciascun utente per l'esecuzione delle opere di manutenzione periodica, aumentata degli interessi maturati sino al giorno della domanda;
3. quota una tantum di Euro 500,00;

L'impianto esterno, eseguito dall'utente, resterà di proprietà del Consorzio che ne assumerà l'obbligo della manutenzione e le conseguenti responsabilità, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4, 6, 7 del presente Regolamento.

Il Consorzio avrà tempo 10 giorni dalla data di ultimazione lavori, previo pagamento del contributo di allacciamento, per l'erogazione dell'acqua, salvo motivi di forza maggiore che devono essere prontamente comunicati all'utente.

ART. 20
Durata della concessione di fornitura

Il diritto alla fornitura ha durata dalla data di stipulazione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell'utente.

Resta salvo in ogni caso quanto disposto dal successivo articolo 22.

ART. 21
Disdetta

L'utente che non intenda più utilizzare la fornitura d'acqua, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Consorzio per ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore.

Se l'utente non provvederà a disdire o a volturare il contratto di somministrazione d'acqua potabile e/o irrigua, resterà responsabile unico per i costi di competenza, in quanto intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata d'acqua possono essere rimossi in base alle esigenze del Consorzio.

Disdetta la fornitura d'acqua, l'utente o il proprietario potranno richiedere nuovo allacciamento previo pagamento delle mere spese necessarie affinché il professionista incaricato dal Consorzio esegua i lavori necessari.

ART. 22
Subentro

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, dovrà essere data apposita comunicazione scritta al Consorzio, firmata sia dal subentrato che dal subentrante

ART. 23
Inadempimenti nel pagamento delle bollette

Qualora nel corso della fornitura l'utente risultasse inadempiente nel pagamento delle bollette secondo il seguente schema:

- due ritardi consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Consorzio di intimazione di sospensione fornitura notificata a norma di legge;
- quattro ritardi non consecutivi di pagamento, con emissione da parte del Consorzio di intimazione sospensione fornitura notificata a norma di legge;

il Consorzio potrà provvedere alla sospensione della fornitura ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento. La ripresa della fornitura sarà eseguita con le modalità di cui all'art. 19 del presente regolamento.

ART. 24

Tariffe

1. La determinazione del sistema tariffario spetta all'Assemblea Consorziale su proposta del Consiglio Direttivo, tenuto conto della normativa vigente in materia;
2. Gli adeguamenti periodici delle tariffe sono deliberate dall'Assemblea Consorziale, tenuto conto della normativa vigente in materia;
3. Le tariffe ed i canoni fissati con provvedimenti emanati con normative statali o provinciali vengono automaticamente applicate con le modalità e le decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

ART. 25

Variazioni delle tariffe e del regolamento

Modifiche al sistema tariffario e/o alle norme del presente regolamento sono ritenute comunicata all'utente con la pubblicazione della delibera dell'assemblea all'albo consorziale. Se l'utente non recede dal contratto entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate. Fino alla data del recesso l'utente non dovrà osservare le variazioni intervenute.

ART. 26

Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima.

Se il pagamento dovesse aver luogo oltre il termine di cui sopra, il Consorzio ha diritto ad esigere oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura di legge. La morosità se protratta oltre un periodo di 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta dà diritto al Consorzio di procedere alla sospensione e/o limitazione dell'erogazione dell'acqua, addebitandola relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione. In caso di ripristino l'utente è tenuto a pagare oltre alle spese di sospensione di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio, il tutto aumentato di una somma pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di sanzione.

ART. 27

Regolarità delle forniture

Il Consorzio non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di manutenzione degli impianti. Pertanto le utenze che per loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

ART. 28

Risoluzione del diritto di fornitura

La fornitura si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte del Consorzio quando per morosità dell'utente o per qualsiasi altro caso previsto dal presente regolamento sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un mese, nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 29

Applicabilità diritto comune

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 30
Obbligatorietà

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 31
Contestazioni giudiziarie

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura ed in generale alla esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.



INDICE

Art. 1 – Gestione del servizio.....	Pag. 2
Art. 2 – Sistema di distribuzione dell’acqua.....	Pag. 2
Art. 3 – Definizione impianti.....	Pag. 2
Art. 4 – Esecuzione lavori, gestione e manutenzione impianto esterno.....	Pag. 3
Art. 5 – Rimozione impianto esterno su richiesta utente.....	Pag. 4
Art. 6 – Divieto all’utente di modificare l’impianto esterno.....	Pag. 4
Art. 7 – Responsabilità dell’utente sull’uso e conservazione dell’impianto esterno.	Pag. 5
Art. 8 – Apparecchi di misura, quote di nolo e manutenzione.....	Pag. 5
Art. 9 – Posizione e custodia dei contatori.....	Pag. 5
Art. 10 – Guasti ai contatori ed accessori.....	Pag. 6
Art. 11 – Verbali di posa e riapertura del contatore.....	Pag. 7
Art.12 – Rimozione e sostituzione del contatore.....	Pag. 7
Art. 13 – Lettura del contatore.....	Pag. 7
Art. 14 – Funzionamento difettoso del contatore.....	Pag. 8
Art. 15 – Verifica dei contatori.....	Pag. 8
Art. 16 – Prescrizioni e collaudi.....	Pag. 9
Art. 17 – Serbatoi.....	Pag. 9
Art. 18 – Perdite, danni e responsabilità.....	Pag. 9
Art. 19 – Modalità per ottenere l’allacciamento.....	Pag. 9
Art. 20 – Durata della concessione di fornitura.....	Pag. 10
Art. 21 – Disdetta.....	Pag. 10
Art. 22 – Subentro.....	Pag. 11
Art. 23 – Inadempimenti nel pagamento delle bollette.....	Pag. 11

Art. 24 – Tariffe.....	Pag. 11
Art. 25 – Variazioni delle tariffe e del regolamento.....	Pag. 12
Art. 26 – Fatturazione e pagamento.....	Pag. 12
Art. 27 – Regolarità delle forniture.....	Pag. 12
Art. 28 – Risoluzione del diritto della fornitura.....	Pag. 13
Art. 29 – Applicabilità del diritto comune.....	Pag. 13
Art. 30 – Obbligatorietà.....	Pag. 13
Art. 31 – Contestazioni giudiziarie.....	Pag. 13

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO**
Via Alfonso La Marmora, n. 13 – 38083 Condino (TN)
Cod. Fisc. 95004350229

Utenza n.

**SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
CONTRATTO DI FORNITURA**

stipulato tra il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino, che di seguito verrà indicato come “Consorzio” e il sig.

....., nato a

il, residente in

via

C.F.

per la SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA POTABILE per uso domestico per l’edificio sito in LOCALITA’

.....

contraddistinto dalla p.ed. in C.C.

sotto l’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Regolamento per il servizio dell’acquedotto consorziale e delle seguenti condizioni particolari:

1. **DURATA DEL CONTRATTO:** il presente contratto ha durata a partire dalla data odierna, scade il 31 dicembre del corrente anno e si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così di seguito salvo disdetta da parte dell’utente entro i termini e con le modalità previste dall’art. 21 del regolamento consorziale;
2. **TARIFFE:** L’utente pagherà i corrispettivi di consumo e quota fissa secondo le tariffe in vigore per ciascun periodo di vigenza delle stesse, determinate secondo le norme e nei limiti stabiliti dall’assemblea consorziale;
3. **MISURA DELL’ACQUA FORNITA:** La misura verrà effettuata mediante apparecchiature di proprietà del Consorzio.

Per tutto quanto non precisato valgono le condizioni generali contemplate dal Regolamento per il servizio dell’acquedotto consorziale, delle quali l’utente, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso visione impegnandosi alla loro osservanza.

....., li

Per il Consorzio

L’Utente

.....

.....

**CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI
BRIONE, CASTEL CONDINO, CIMEGO E CONDINO**
Via Alfonso La Marmora, n. 13 – 38083 Condino (TN)
Cod. Fisc. 95004350229

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE N. 3/2005

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI CONSORZIALI

L'anno 2005 addì 24 del mese di febbraio, ad ore 7,00 è stata riunita, presso la sede consorziale di Palazzo Belli in di Condino - Via Alfonso La Marmora 13, l'Assemblea Consorziale, in prima convocazione.

Il Presidente sig. Marietti Antonio, sospende immediatamente la seduta e la rimanda alle ore 20,30 del 25 febbraio 2005 in seconda convocazione, in quanto non vi sono soci presenti e manca quindi il numero legale dei partecipanti.

Alle ore 20,30, presso la sede del Consorzio di Palazzo Belli in Condino, constata la presenza di n. 19 soci, dichiara la validità dell'adunata ai sensi dell'art. 6, comma 3 dello Statuto Consorziale, e provvede a dare inizio ai lavori;

Assiste e verbalizza il Segretario consorziale sig. Bagozzi Roberto.

Viene nominato ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano dall'Assemblea, un socio alla firma del verbale nella persona del sig. Mattei Franco.

Si procede quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

Sentita la relazione del Presidente con la quale viene illustrata la proposta del Consiglio dei Delegati di approvare un apposito regolamento per la gestione degli acquedotti irrigui e potabili realizzati o che si andrà a realizzare a cura del Consorzio;

Considerata la possibilità di emettere ruoli prevista dal Regio Decreto n. 275 del 1933;

Tenuto conto dell'opportunità di predisporre ruoli appropriati ai fruitori delle singole opere, nonché di agevolare quanti aderiscono sin dall'inizio alle proposte consorziali, predisponendo un regolamento che stabilisca le varie competenze di manutenzione, fissi le modalità di lettura dei consumi e preveda tutte le norme in merito ad allacciamenti nuovi, subingressi, rinunce, ...;

Visto il regolamento predisposto dal Consiglio dei Delegati, composto da n. 31 articoli;

Ravvisato che con l'approvazione di tale regolamento il Consorzio si assume la facoltà di gestire autonomamente gli acquedotti realizzati senza demandare la competenza ai rispettivi Comuni catastali su cui ricade l'opera.

A seguito di animata discussione fra i soci presenti e preso atto delle varie proposte di modifica indicate;

Esaminato il regolamento in ogni suo articolo

Con voto favorevole espresso ad unanimità per alzata di mano, ad eccezione del socio Bagozzi Rino Beniamino che si dichiara contrario al contenuto dell'art. 19, comma 2.

D E L I B E R A

Di approvare il Regolamento per la gestione degli acquedotti consorziali così come predisposto dal Consiglio dei Delegati, composto di n. 31 articoli.

Di demandare alle assemblee degli aderenti dei singoli la volontà di una gestione consorziale dell'opera o l'affidamento in gestione al competente Comune sul cui catasto ricade l'opera irrigua.

Il Presidente
F.to Marietti Antonio

Il Socio Delegato
F.to Mattei Franco

Il Segretario
F.to Bagozzi Roberto

Il sottoscritto Bagozzi Roberto, Segretario del Consorzio di Miglioramento Fondiario, dichiara che il presente verbale è stato esposto all'albo consorziale dei Comuni di Brione, Castel Condino, Cimego e Condino per dieci (10) giorni consecutivi a partire dal 26.02.2005 al 08.03.2005. Avverso a tale pubblicazione non sono / sono state presentate osservazioni e/o reclami.

Condino, li 09.03.2005

Il Segretario
F.to Bagozzi Roberto

Copia conforme all'originale emesso ed esistente presso da questo Consorzio.

Condino, li 09.03.2005

Il Segretario
Bagozzi Roberto